



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 253

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 253. ITALGEN S.p.A. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra denominato “ex Cava Tiberi” di potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp, potenza in immissione di 5.100 kW, nel comune di Notaresco (TE) in via Silvetta snc, foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comune di Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE). Cod. rintracciabilità 382878254.

Proponente: ITALGEN S.p.a.

P.IVA/C.F.: 02605580162 - 09438800154

Sede legale: Via Kennedy n. 37, Villa di Serio (BG) 24020

Sede impianto e opere connesse: Comuni di Notaresco (TE), Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra ad inseguitori monoassiali, denominato “ex Cava Tiberi”, di potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp, potenza in immissione di 5.100 kW, nel comune di Notaresco (TE) in via Silvetta snc, foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180, e relative opere di connessione (elettrdotto interrato e aereo) ricadenti anche nei Comune di Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE) (cod. rintracciabilità 382878254) foglio 34, particelle 32, 57, 63, 66, 69, 75, 82, 84, 136, 137, 138, 139, 140, 176, 177, 218, 327, 586, 588, 589, 590 – foglio 36, particelle 34, 36, 37, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 93, 94, 95, 121, 124, 139, 157, 274, 300, 301 (Comune di Notaresco) – foglio 33, particelle 158, 179, 219, 225, 318, 509, 510, 860, 861, 1741 (Comune di Castellalto) – foglio 3, particelle 2 e 3 (Comune di Cellino Attanasio)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note 5 del 12/04/2024, acquisita agli atti con prot. RA nr. 0155796/24, 0155808/24, 0155827/24 e 0155842/24 del 15/04/2024;
- integrata con note 12 del 02/08/2024, agli atti con prot. RA nn. 0317806/24, 0317809/24, 0317863/24, 0327865/24, 0317914/24, 0317915/24, 0318014/24, 0318015/24, 0318099/24, 0318102/24, 0318164/24 e 0318168/24 del 02/08/2024, a riscontro delle richieste di integrazioni prot. RA nr. 0188394/24 del 08/05/2024;
- integrata con nota del 24/09/2024, agli atti con prot. RA nr. 0373969/24 del 25/09/2024, note 2 del 02/12/2024, agli atti con prot. RA nn. 0465373/24 e 0468549/24 del 02/12/2024, e note 5 del 03/12/2024, agli atti con prot. RA nn. 0469400/24, 0469436/24, 0469441/24, 0469470/24 e 0469473/24 del 03/12/2024, a riscontro della comunicazione prot. RA n. 0326989/24 del 09/08/2024;
- perfezionata con nota del 14/01/2025, agli atti con prot. RA nr. 0012311/25 del 14/01/2025;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le opere di connessione a rete;

PRESO ATTO

- di quanto trasmesso dal proponente all’atto dell’istanza di AU e in particolare di quanto attestato nel documento denominato “2024.06.27 attestazione punto 1 nota RA 8.5.24 +

- all_compressed.pdf” che le aree interessate dall’impianto fotovoltaico ricadono nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c) punto 2 del D.Lgs. 199/2021;
- di quanto dichiarato dal proponente al punto 17) della nota del 02/08/2024: “L’area oggetto del campo fotovoltaico risulta essere stata interessata nel passato da una ex cava, per la quale è stato effettuato il conseguente ripristino ambientale. Si allega il documento “P.17_Svincolo polizza cava” nel quale è indicato l’accertamento, da parte del tecnico Ing. Bonifacio Damiani, del definitivo recupero ambientale della cava in oggetto a seguito di sopralluogo eseguito in data 05.06.2001, autorizzando lo svincolo della polizza fidejussoria emessa a garanzia dei lavori di ripristino” e dei contenuti del documento denominato “P.17_Svincolo polizza cava”;
 - di quanto dichiarato dal proponente all’ultimo punto del documento denominato “2024.06.27 attestazione punto 1 nota RA 8.5.24 + all_compressed.pdf” che la realizzazione del campo fotovoltaico in parola non è soggetta a procedura di screening VIA regionale, in quanto al di sotto della soglia di 12 MW, come sancito dall’art. 47 comma 11-bis del D.L. 13/2023 così come modificato dall’art. 9 comma 9-sexies del D.L. 181/23;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del proponente:

- di avere titolo sui terreni dell’area intervento dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Notaresco (TE) foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180 in forza di contratto di comodato e preliminare di costituzione di diritto di superficie, autenticato in data 25 luglio 2024 Rep. 72873 – Racc. 39081 e prorogato in data 9 aprile 2025 Rep. 74627 – Racc. 40512, e contratto preliminare di compravendita, trascritto in data 19/09/2024 Rep. 73163 – Racc. 39310;
- di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

CONSIDERATO che il proponente prevede espropri per le opere di elettrodotto dal momento che parte di queste ricade, secondo fonte catastale, in terreni privati di cui il proponente non ha attualmente disponibilità, e pertanto si rende necessario presentare istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 la quale rende le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

CONSIDERATO che:

- le aree interessate dall’impianto fotovoltaico ricadono in area agricola e nelle aree qualificate idonee ai sensi dell’art. 20, c. 8, lett. c), punto 2 del D.Lgs. 199/2021;
- le opere connesse, costituite da un elettrodotto interrato e in parte aereo, che interessano aree tutelate dal D.Lgs. 42/2004, non rientrano interamente nelle aree idonee di cui sopra e pertanto non si applica la riduzione dei termini prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 199/2021;
- una parte dell’area dell’impianto (fg. 35 – particelle 1058 e 1060) ricade sull’ex cava di ghiaia autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 66 del 23/01/1982 sita in località “Selvetta” del Comune di Notaresco (TE) individuata in catasto al foglio 35, ex particelle 61 e 79;
- l’area di impianto ricade in area agricola e nelle aree idonee art. 20, comma 8, lett. c) punto 2 del D.Lgs. 199/2021, non si applica l’art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021, introdotto dall’art. 5, del D.L. n. 63 del 15 maggio 2024 convertito con modificazione in Legge n. 101 del 12 luglio 2024;
- non si applicano le disposizioni della L.R. 8/2025 ai sensi di quanto previsto all’art. 6 della medesima legge regionale, in quanto l’istanza è stata presentata prima del 18 dicembre 2024;
- il progetto non è sottoposto alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poiché la potenza dell’impianto è inferiore alla soglia indicata nel comma 11-bis, art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge 41/2023;

RITENUTO necessario procedere attraverso conferenza dei servizi all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. n. 0019370/25 del 20/01/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall'art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l'assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il proponente all'atto dell'istanza ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale previsto dalla DGR 789/2016 a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere connesse, accertate con Determinazione DPC025/392 del 24/10/2024;
- esperiti gli adempimenti previsti per l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riportati nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, non sono pervenute osservazioni contrarie;
- il parere iniziale rilasciato dalla Provincia di Teramo viene superato favorevolmente con la prescrizione che vengano realizzate le opere di compensazione ambientale proposte dal proponente e riportate nella tavola denominata "F1_a4.1 rev 08/04/2025 – opere di mitigazione e compensazione, agli atti";
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0240384/25 del 10/06/2025;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", all'art. 15, comma 2 dispone che per il presente procedimento debbano applicarsi le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e che il provvedimento di autorizzazione debba pertanto essere assunto riferito al D.Lgs. 387/2003;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse



e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto fotovoltaico a terra denominato “ex Cava Tiberi” di potenza elettrica pari a 5.752,63 kWp, potenza in immissione di 5.100 kW, nel comune di Notaresco (TE) in via Silvetta snc, foglio 35, particelle 305, 1058, 1060 – foglio 37, particelle 113, 180, e relative opere di connessione ricadenti anche nei Comune di Castellalto (TE) e Cellino Attanasio (TE). Cod. rintracciabilità 382878254”;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

ITALGEN S.p.a. avente sede legale in Via Kennedy n. 37, Villa di Serio (BG) 24020, Partita IVA / CF 02605580162 - 09438800154, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l’esercizio di:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA AD INSEGUITORI MONOASSIALI DENOMINATO “EX CAVA TIBERI”, DI POTENZA ELETTRICA PARI A 5.752,63 kWp, POTENZA IN IMMISSIONE DI 5.100 kW, NEL COMUNE DI NOTARESCO (TE) IN VIA SILVETTA SNC, FOGLIO 35, PARTICELLE 305,1058,1060-FOGLIO 37, PARTICELLE 113,180 E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE (ELETTRDOTTO INTERRATO E AEREO) RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI CASTELLALTO (TE) E CELLINO ATTANASIO (TE) (COD. RINTRACCIABILITA’382878254).

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Il titolare deve provvedere a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, art. 17, c. 2.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile di Teramo DPE014, prot. 0065759/25 del 19/02/2025 (all. 01);
- Comune di Notaresco – Area Gestione del Territorio – Urbanistica e SUE, prot. 3000 del 06/03/2025 (all. 02);
- Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, autorizzazione n. 7267 del 07/03/2025 (prot. RA 0102338/25 del 13/03/2025), nulla osta in conformità con il parere con prescrizioni su aspetti paesaggistici e archeologici della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l'Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|18/02/2025-0002524-P (all. 03);
- Consorzio di Bonifica Nord, prot. 1377 del 20/03/2025 (all. 04);
- Provincia di Teramo – Area 3 – Pianificazione Territorio – Urbanistica – Piste Ciclo Pedonali, Determina Dirigenziale nr. 447 del 22/05/2025 opere di compensazione ambientale (all. 05).

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni dalle medesime proposte. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/5/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;



- Sindaco del Comune di Notaresco;
- Sindaco del Comune di Castellalto;
- Sindaco del Comune di Cellino Attanasio;
- ARPA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.



Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio